Studio Legale Associato
Paulli - Pironti - Laratro
Via Spartaco, 34 - 20135 Milano
Tel. 02.55183725 = Felt 02.54104354

Spett.le Sea Handling S.p.A. Aeroporto Malpensa Terminal 2 Somma Lombardo (VA)

a mezzo raccomandata a.r.

Spett.le Sea S.p.A. Aeroporto di Linate 1 Segrate (MI)

a mezzo raccomandata a.r.

Spett.le Airport Handling s.r.l. Aeroporto Malpensa Terminal 2 Somma Lombardo (VA)

a mezzo raccomandata a.r.

00.SS....

Oggetto: lavoratori Sea Handling S.p.A. - Sea S.p.A. - Airport Handling srl.

Si sono rivolti al nostro Studio le sigg.re e i sigg.ri LAURA BRAMBILLA 12293 SCARPA SIZUIA 10291 H. Cristina ZANZOTTERA MARZIA 12684 SPEND ELISABETTA DE MEDICI 12461 POLETTI BARBARA 11900 SARA WSENTIN 9625 MARIA LETIZIA CERUTI 10390 LACAVA HARGHERITA 27210 ZUCCOU FRANCESCA 27211 FORNARA FRANCESCA PROSIL ANIAF ASSAS PAGANI ALBERTO 12367

Sound Brandle Silver Jones Whe de M Sound Sound Frankling Frankling Sound Frankling S MORENA BASSI 9119 HORENOBOUR
ROBERTA SCARTATE A 12024 Robert Sent Edition
ROBERTA SCARTATE A 12024 Robert Sent Edition
SECHI FRANCERA 12194 Shuid Rough
DELL'ACRUA FRANCO 10734
SORDAAN SARITA 12600 Robert Sent Edition
Torday
To

 tutti, attualmente, alle dipendenze della Sea Handling S.p.A. - lamentandosi del grave comportamento posto in essere dal datore di lavoro, nonché dalla Sea S.p.A. e dalle OO.SS. in relazione alla procedura per riduzione di personale aperta con comunicazione del 22.04.14, così come interessante – oggi ed in futuro - tutte le posizioni lavorative dei nostri assistiti.

Ed invero, se da una superficiale lettura di detta comunicazione risulterebbe un asserito esubero di personale in relazione all'asserita cessazione dell'attività aziendale della Sea Handling S.p.A., a cui comunque subentrerebbe, nella gestione dei servizi già in carico a quest'ultima, una nuova costituenda società, dall'attenta analisi della stessa comunicazione e da quanto riferitoci dagli stessi lavoratori si è, invece, in presenza di un'operazione che, lungi dal determinare anche un solo esubero (tanto meno da trattarsi e gestirsi in sede sindacale), determina invece l'inconfutabile diritto di tutti gli addetti alla Sea Handling S.p.A. al trasferimento dei loro rapporti di lavoro presso la nuova società (la Airport Handling srl) ovvero eventualmente in capo a Sea s.p.a. medesima.

Nel caso di specie, infatti, altro non sta compiendosi se non un trasferimento di azienda tra la (cedente) Sea Handling e la (cessionaria) Airport Handling, subentrando quest'ultima non solo in tutti i servizi già in carico alla Sea Handling, ma anche in tutta l'organizzazione di impresa utilizzata da quest'ultima per l'esecuzione di detti servizi, così come tale organizzazione costituita dal personale ivi addetto e dalla rilevante strumentazione di lavoro (sistemi applicativi ed informatici, mezzi per operazioni di check-in, etc.), la quale – diversamente da talune sedie e/o tavoli che (non a caso ed) al solo fine di tentare un goffo aggiramento della normativa posta a tutela dei lavoratori non verranno ceduti – si pone come effettivamente necessaria ed imprescindibile all'esecuzione dei servizi stessi.

Peraltro, è solo il caso di richiamare che la fattispecie del trasferimento di azienda - come sul punto già stabilito dalle sentenze della Corte Europea di Giustizia (sentenze: Abler, Allen e Guney-Gorres) - si concretizza e verifica anche in quelle ipotesi in cui vi sia un trasferimento dal soggetto cedente a quello acquirente della disponibilità (e non della mera proprietà) di mezzi di produzione nella titolarità di un terzo soggetto che li abbia assegnati in concessione, come pure avviene nel caso di specie, in cui i taluni beni di produzione sono da Sea S.p.A. già assegnati in concessione alla Sea Handling S.p.A. e saranno parimenti ed identicamente assegnati in concessione alla Airport Handling.

Alla fattispecie in questione, dunque, non possono che applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2112 c.c., le quali, lungi dall'attribuire la facoltà alle società interessate ed alle OO.SS. di scegliersi arbitrariamente e pattiziamente il personale che rimarrà o meno senza lavoro, impone agli stessi soggetti di garantire il passaggio immediato ed automatico di tutti gli addetti (tra cui i nostri assistiti) alla Sea Handling S.p.A. all'Airport Handling e, per l'effetto, la piena occupazione di tutti tali addetti.

Né può valere, agli illegittimi fini perseguiti dalle suddette società, una qualche "discontinuità" di attività e/o servizi eventualmente e ad arte creatasi tra il suddetto soggetto cedente ed il suddetto soggetto cessionaria dell'azienda a cui pertengono i lavoratori nostri assistiti, essendo sul punto la giurisprudenza ormai pervenuta all'applicazione dell'art. 2112 c.c. (e di tutte le relative garanzie in materia di stabilità occupazionale) anche nell'ipotesi in cui trasferimento di azienda si verifichi con soluzione di continuità.

Non solo.

Il diritto al trasferimento dei rapporti di lavoro dei nostri assistiti in capo alla Airport Handling deve, in ogni caso, essere garantito agli stessi anche in virtù e per gli effetti della "clausola sociale" applicabile alla fattispecie in discussione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. G3 del ccnl Aeroporti, posto che mai alcuna diminuzione di quote di traffico si è concretizzata o si concretizzerà nel caso di specie, ovvero, quand'anche accadesse o accadrà in maniera permanente e irreversibile, dovrebbe/dovrà comportare l'applicazione della procedura e dei criteri previsti a livello collettivo.

Per tutti gli stessi motivi, non possono essere applicate riduzioni economiche e/o normative dei diritti individuali dei lavoratori, e ferma restando in ogni caso l'intangibilità della retribuzione e della professionalità.

Per tutto quanto sopra esposto, i nostri assistiti, con la presente, invitano la Sea Handling S.p.A., la Sea S.p.A. e la Airport Handling s.r.l. ad ottemperare e rispettare le norme di legge e di contratto che

000000000000000

garantiscono il passaggio in tale ultima società di tutti gli addetti all'attuale datore di lavoro (e a parità di condizioni) e diffidano tali società e le OO.SS. dal compiere qualsivoglia comportamento e/o dal sottoscrivere qualsivoglia atto e/o accordo che si ponga in violazione con le sopra richiamate norme di legge e contratto e che non garantiscano il mantenimento dell'occupazione e dei loro rapporti di lavoro in carico alla stessa Airport Handling, ovvero a qualsiasi ulteriore società che subentri all'attuale datore di lavoro nella gestione dell'azienda afferente allo stesso.

Distinti saluti.

Milano, 22 maggio 2014.

avv Matteo Paulli

avy Antonio Pironti

M. Massimo Larati

2